



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006506 - 07/06/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, - 7 GIU. 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Milano
Corso Europa, 11
20122 MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 160/2011_Art. 4 D.lgs. n. 139/2005_Incompatibilità_iscritto all'Albo professionale non socio e amministratore di Srl.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 10 maggio nella quale l'Ordine chiede di sapere se sia compatibile con l'esercizio della professione:

- l'assunzione di incarico di amministratore unico di S.r.l. da parte di un iscritto non sia anche socio di tale società e
- la successiva iscrizione presso la CCIAA come agente/rappresentante di commercio.

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

In riferimento alla prima questione sollevata si osserva che l'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività *"... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*.

Come può osservarsi, dunque, la norma stabilisce, al comma 1, una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi il concreto svolgimento dell'attività d'impresa. In particolare, laddove l'attività di impresa sia svolta in forma societaria, considerato che per gestione dell'impresa deve intendersi la sua amministrazione, l'incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che in concreto amministrano la società non rilevando, in tal senso, la semplice posizione di socio, qualora questa non implichi anche un coinvolgimento dello stesso nell'amministrazione.

Parimenti, alla luce di quanto indicato dal citato comma 2, deve ritenersi compatibile l'assunzione dell'incarico di amministratore unico o con deleghe ovvero presidente dell'organo gestorio laddove, non avendosi partecipazione al capitale, l'attività di amministrazione, conseguente all'attribuzione di uno

specifico incarico professionale, escluda che questa sia effettuata per soddisfare un interesse commerciale proprio. In tale ultimo caso, peraltro, dovrà accertarsi l'effettiva assenza, in capo all'iscritto, di un interesse economico prevalente ovvero di una posizione (tramite intestazione delle partecipazioni sociali a prestanomi, società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero a società nazionali o estere riferibili all'iscritto) di socio influente ovvero di socio occulto della società in cui questi svolge l'incarico di amministratore¹.

In riferimento all'ulteriore questione, ovvero se sia consentito al professionista che svolga l'incarico di amministratore di Srl di iscriversi alla Camera di commercio in qualità di agente e/o rappresentante di commercio si osserva che le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005 hanno evidenziato che l'esercizio dell'attività di rappresentante di commercio, configurando esercizio di attività in nome proprio e per conto proprio, è incompatibile con l'esercizio della professione².

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", par. 3.1, caso n. 10, pag. 16 e ss.

² Vd. Note cit., par. 3.1, caso n. 1, pag. 4.